

CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 07/10/2026

Gentile Cliente, si riportano di seguito alcune importanti comunicazioni e novità.

CONCORDATO PREVENTIVO

Oggetto

Con l'istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB), è possibile determinare per un biennio (periodi d'imposta 2026 e 2027) il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP, utilizzando i dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, e non in base agli effettivi guadagni.

Soggetti interessati

Possono accedere al Concordato i contribuenti che applicano gli ISA, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che **hanno avviato l'attività prima dell'esercizio 2025**.

Per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario**, il CPB è precluso.

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti per i quali opera una causa di esclusione dagli ISA; il Decreto richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione.

È inoltre necessario il rispetto dei seguenti criteri:

1. con riferimento al periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta, **assenza di debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati** con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione; oppure il contribuente deve aver **estinto i predetti debiti entro il termine per l'adesione al concordato**, a condizione che **l'ammontare complessivo** del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia **inferiore ad € 5.000**;
2. essere in **regola con la presentazione delle dichiarazioni** dei redditi relativamente ai tre periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
3. **assenza di condanne** per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio;
4. durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato (2026), non **realizzare operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda** ovvero modifica della compagine

STUDIO BACCHIN SRL

SEDE DI ASOLO

Via Enrico Fermi 14, 31011 | Asolo (TV) | Tel: 0423 529594 |
C.F. E P.IVA 03582890269 | info@studiobacchin.it | www.studiobacchinberton.it

sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato);

5. con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, **redditi**, in tutto o in parte, **esenti, esclusi o non imponibili, in misura non superiore al 40%** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

Determinazione del reddito

A titolo informativo, **la proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, appositamente rettificato nella misura del:**

- 10% per i contribuenti con un punteggio ISA pari a 10;
- 15%, per quelli con un punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- 25% per coloro con un punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9,
- 30% per coloro con un punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8.
- 35% per coloro con un punteggio ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

L'Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:

- del 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari sono riconducibili alle situazioni eccezionali, quali eventi calamitosi, straordinari, sospensione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2026 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

Termine di Adesione

L'adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2026, ossia entro il **31/10/2026**.

Base imponibile

I contribuenti che hanno aderito alla proposta dell'Agenzia delle Entrate applicano, in luogo delle imposte ordinarie, una **imposta sostitutiva calcolata sulla base imponibile pari alla differenza**, tra:

- il **reddito** di lavoro autonomo e di impresa **concordato**;
- il corrispondente **reddito del periodo precedente** a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2025).

Imposta sostitutiva

Per i soggetti che applicano gli ISA, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione all'anno 2025. In particolare:

- 10% per i contribuenti con un punteggio ISA pari o superiore a 8;
- 12%, per quelli con un punteggio ISA tra pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15% per coloro con un punteggio ISA inferiore a 6.

Tali aliquote dell'imposta sostitutiva si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore ad € 85.000.

Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore ad € 85.000, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:

- per i soggetti IRPEF, con l'aliquota del 43%;
- per i soggetti IRES, con l'aliquota del 24%.

Decadenza dal concordato

Il concordato **cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta** nei seguenti casi in cui:

- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di **attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate**, per un **importo superiore al 30%** dei ricavi o compensi dichiarati;
- a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;
- risultano commesse altre violazioni di non lieve entità come definite di seguito.

Regime di ravvedimento annualità 2020-2023

Il “ravvedimento speciale” è una misura facoltativa, **accessibile però ai soli contribuenti che avevano aderito al CPB 2024/2025 e rinnovano l’adesione al per il 2026/2027**, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento in favore dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva, per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023.

Per i periodi d’imposta che si intende sanare anche singolarmente posti nell’intervallo temporale dal 2020 al 2023, l’imposta dovuta è sostitutiva di imposte sui redditi, relative addizionali e IRAP. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è pari alla differenza tra:

- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data del 12/08/2026, in ciascuna annualità;
- il valore dello stesso incrementato nella misura del:
 - 5 % con punteggio ISA pari a 10;
 - 10 % con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
 - 20 % con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
 - 30 % con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
 - 40 % con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
 - 50 % con punteggio ISA inferiore a 3.

L’aliquota dell’imposta sarà ricavata con i medesimi criteri visti nei paragrafi precedenti per i soggetti ISA.

Al fine di valutare la convenienza o meno dell’applicazione del concordato, vista la complessità della pratica e il tempo necessario alla predisposizione della stessa, si richiede ai gentili Clienti di comunicare allo Studio l’interesse a tale istituto e le previsioni di aumento di reddito nel biennio considerato (2026-2027) rispetto all’esercizio precedente, così da poter analizzare i singoli casi.

ASSEMBLEE TELEMATICHE DOPO IL 30 SETTEMBRE 2026

La data del 30/09/2026 segna la conclusione del regime straordinario per lo svolgimento a distanza delle assemblee societarie, con però un’apertura nei confronti delle s.r.l..

STUDIO BACCHIN SRL

SEDE DI ASOLO

Via Enrico Fermi 14, 31011 | Asolo (TV) | Tel: 0423 529594 |
C.F. E P.IVA 03582890269 | info@studiobacchin.it | www.studiobacchinberton.it

Il Consiglio Notarile di Milano ha infatti tracciato il quadro interpretativo per la gestione delle assemblee *digital-only*, ovvero senza la presenza fisica di alcun partecipante in un luogo predeterminato, differenziato in base alle tipologie di società, come di seguito riportato:

- per le **s.p.a.** la modalità interamente telematica è ammessa **solo se espressamente prevista dallo statuto**;
- per le **s.r.l.**, in assenza di una disposizione di legge contraria, **la modalità digitale è consentita anche nel silenzio dello statuto, purché non sia esplicitamente vietata.**

RICEVUTE CARTACEE DEL POS SOSTITUITE

Il c.d. Decreto PNRR ha eliminato, dal 2026, l'obbligo per i cittadini e per le imprese di **conservare le ricevute cartacee generate dai terminali POS**, tenendo come alternativa valida al loro posto la documentazione che banche e intermediari finanziari inviano ai clienti, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, **estratti conto digitali**.

Al fine però di non incorrere in sanzioni, i contribuenti devono assicurarsi che vengano rispettati alcuni requisiti:

- le comunicazioni bancarie utilizzate in sostituzione devono **contenere tutte le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere**;
- i documenti devono essere **conservati per un periodo di almeno dieci anni**;
- qualora la documentazione sia in formato digitale, dovranno essere rigorosamente osservate le specifiche regole di conservazione elettronica.

Lo Studio consiglia in ogni caso di conservare tali ricevute dei terminali POS, in particolare ai fini della documentazione da presentare per la dichiarazione dei redditi al fine di garantire e documentare il pagamento "tracciato" delle spese.

Cordiali saluti,

Studio Bacchin Berton & Associati

STUDIO BACCHIN SRL

SEDE DI ASOLO

Via Enrico Fermi 14, 31011 | Asolo (TV) | Tel: 0423 529594 |
C.F. E P.IVA 03582890269 | info@studiobacchin.it | www.studiobacchinberton.it